



News per i Clienti dello studio

<u>Ai gentili clienti</u> Loro sedi

Ufficializzata la proroga dei versamenti di Unico 2014, ma non per tutti

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è stata predisposta la proroga dei termini per i versamenti derivanti dai modelli UNICO 2014 e IRAP 2014 in scadenza oggi 16.06.2014. La proroga non è prevista per tutti ma solo per i contribuenti interessati dagli studi di settore che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascuno studio, dal relativo decreto ministeriale di approvazione (attualmente pari a 5.164.569 euro) a prescindere dall'esistenza di cause di esclusione o inapplicabilità, ivi compresi i contribuenti minimi se svolgono attività economiche per le quali sono previsti gli studi di settore ancorchè essi ne siano esclusi. Per tali contribuenti sono differiti, pertanto, i versamenti di tutte le imposte risultanti dalle dichiarazioni i cui termini sono fissati al 16 giugno 2014. Quindi, non solo IRPEF e IRES, ma anche, per esempio, la cedolare secca sugli affitti, l'imposta sul valore degli immobili situati all'estero (IVIE) e quella sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (IVAFE). I versamenti dovranno essere effettuati entro il 7 luglio 2014 senza alcuna maggiorazione oppure dal 8 luglio al 20 agosto con la maggiorazione dello 0,40%. I contribuenti "estranei" agli studi di settore (sia essi persone fisiche che soggetti diversi) sono esclusi dalla proroga in esame e, pertanto, saranno tenuti al rispetto dei termini ordinari: i) 16.06.2014, senza maggiorazione di interessi; ii) 16.07.2014, con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo. Si tratta, ad esempio: i) delle persone fisiche che non esercitano attività d'impresa o di lavoro autonomo, neppure tramite partecipazione a società o associazioni "trasparenti"; ii) dei contribuenti che svolgono attività d'impresa o di lavoro autonomo per le quali non sono stati elaborati gli studi di settore; iii) dei contribuenti per i quali trovano applicazione i parametri; iv) degli imprenditori agricoli titolari solo di reddito agrario.

Premessa

Un D.P.C.M. dispone la proroga – al 7 luglio 2014 - del termine entro il quale è possibile effettuare, senza maggiorazione, i versamenti risultanti dai modelli UNICO e IRAP per i contribuenti soggetti agli studi di settore che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascuno studio, dal relativo decreto ministeriale di approvazione (attualmente pari a 5.164.569 euro) a prescindere dall'esistenza di cause di esclusione o inapplicabilità. La proroga è estesa anche ai contribuenti nel regime dei nuovi minimi se svolgono attività economiche per le quali sono previsti gli studi di settore ancorchè essi ne siano esclusi. La proroga in esame si applica, altresì, nei confronti dei contribuenti che partecipano a società, associazioni e imprese, in regime di trasparenza.

Per tali contribuenti sono differiti i versamenti di tutte le imposte risultanti dalle dichiarazioni i cui termini sono fissati al 16 giugno 2014. Quindi, non solo IRPEF e IRES, ma anche, ad esempio, la cedolare secca sugli affitti, l'imposta sul valore degli immobili situati all'estero (IVIE) e quella sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (IVAFE).

I versamenti dovranno essere effettuati entro il 7 luglio 2014 senza alcuna maggiorazione oppure dal 8 luglio al 20 agosto 2014 con la maggiorazione dello 0,40%.

Contribuenti interessati dalla proroga

Possono approfittare della proroga in commento, i contribuenti che soddisfano entrambe le seguenti condizioni:

Condizioni richieste per l'esonero			
I condizione	Esercizio di attività economica per la quale sia stato elaborato lo studio di settore.		
II condizione	Ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per		
	ciascuno studio di settore, dal relativo decreto ministeriale di approvazione		
	(attualmente 5.164.569,00 euro).		

Possono altresì aderire alla proroga anche i soggetti per i quali operano:

→ cause di esclusione dagli studi di settore, diverse da quella rappresentata dalla dichiarazione di ricavi o compensi di ammontare superiore al suddetto limite di 5.164.569,00 euro

Esempio

Inizio o cessazione attività, non normale svolgimento dell'attività, determinazione forfettaria del

reddito, ecc.

→ cause di inapplicabilità degli studi stessi.

Esempio

Società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate, ecc.).

La proroga riguarda anche i lavoratori autonomi e gli imprenditori individuali che adottano il regime fiscale agevolato dei c.d. "nuovi contribuenti minimi" se svolgono attività economiche per le quali sono previsti gli studi di settore ancorchè essi ne siano esclusi.

La proroga in esame interessa anche i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese che devono dichiarare redditi "per trasparenza", ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR.

Esempio

Si tratta, sostanzialmente, delle seguenti tipologie di contribuenti:

- → i soci di società di persone;
- → i collaboratori di imprese familiari;
- → i coniugi che gestiscono aziende coniugali;
- → i **componenti di associazioni tra artisti o professionisti** (es. professionisti con studio associato);
- → i soci di **società di capitali** "trasparenti".

Contribuenti esclusi dalla proroga

<u>I contribuenti "estranei" agli studi di settore</u> (sia essi persone fisiche che soggetti diversi) **sono** esclusi dalla proroga in esame e, pertanto, <u>saranno tenuti al rispetto dei termini ordinari</u>:

- → del 16.6.2014 senza maggiorazione di interessi;
- → ovvero del 16.7.2014 (30 giorni successivi al 16.6.2014), con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo.

Esempio

Si tratta, ad esempio:

- → delle **persone fisiche che non esercitano attività d'impresa** o di lavoro autonomo, neppure tramite partecipazione a società o associazioni "trasparenti";
- → dei **contribuenti che svolgono attività d'impresa o di lavoro autonomo** per le quali non sono stati elaborati gli studi di settore;

- → dei contribuenti per i quali trovano applicazione i parametri;
- → degli imprenditori agricoli titolari solo di reddito agrario.

Si evidenzia altresì che, non possono beneficiare della proroga le società che approvano il bilancio nel mese di giugno 2014 avvalendosi del maggior termine di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio, in quanto le stesse sono naturalmente tenute ad effettuare i versamenti entro il 16.07 ovvero 20.08 con la maggiorazione dello 0,40%.

Sono, quindi, escluse dalla proroga, le società che, approvando il bilancio nel mese di giugno (entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio), devono effettuare i versamenti entro il **16.07.2014** (20.08.2014 con la maggiorazione dello 0,40%).

Esempio

Per le società di capitali, gli enti commerciali e non commerciali il **termine** "ordinario" di versamento del saldo IRES ed IRAP è, infatti, **collegato alla data di approvazione del bilancio**, come schematizzato nella tabella seguente.

Approvazione bilancio 2012	Termine ordinario di versamento	Termine differito con lo 0,4%
Entro il 30.04.2014	16.06.2014	16.07.2014 (entro il 30° giorno successivo)
Entro il 29.06.2014 (rinvio per particolari esigenze ex art. 2364 C.c.): u approvazione a maggio u approvazione a giugno		Entro il 30° giorno successivo 16.07.2014 20.08.2014
Entro 120 gg dalla chiusura dell'esercizio (periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare)	Entro il giorno 16 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta	Entro il 30° giorno successivo
Entro 180 gg dalla chiusura dell'esercizio in caso di rinvio per particolari esigenze ex art. 2364 C.c. (periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare)	successivo a quello di	Entro il 30° giorno successivo

Proroga dei termini e versamenti interessati dalla proroga

Come anticipato in premessa, i contribuenti beneficiari della proroga in esame possono effettuare i versamenti delle imposte entro le seguenti date.

Proroga del termine	Termine ordinario
07.07.2014 (senza alcuna maggiorazione)	16.06.2014
Dal 8.7.2014 al 20.8.2014 , con la	16.7.2014 (30 giorni successivi al 16.06.2014), con
maggiorazione dello 0,4% a titolo di	la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse
interesse corrispettivo.	corrispettivo.

Nello specifico, **sono differiti all'7.7.2014 o al 20.8.2014** (con la maggiorazione dello 0,4%) i **termini per i versamenti derivanti dai modelli UNICO 2014 e IRAP 2014**, ovvero i termini collegati alle scadenze previste per le imposte sui redditi.

Versamenti collegati ad UNICO 2014 oggetto di proroga

Saldo 2013 e l'eventuale primo acconto 2014 dell'irpef o dell'ires;

Saldo 2013 e l'eventuale primo acconto 2014 dell'irap;

Saldo 2013 e l'eventuale acconto 2014 dell'addizionale comunale IRPEF

Saldo 2013 e l'eventuale primo acconto 2014 della "cedolare secca sulle locazioni"

Saldo 2013 dell'imposta sostitutiva del 10% dovuta dai lavoratori autonomi e dagli imprenditori individuali che adottano il regime per le nuove iniziative produttive (c.d. "forfettini");

Saldo 2013 e l'eventuale primo acconto 2014 dell'imposta sostitutiva del 5% dovuta dai "nuovi contribuenti minimi";

Saldo 2013 dell'imposta sostitutiva sul capital gain e dell'imposta sostitutiva del 10% sui premi di produttività dei lavoratori dipendenti privati;

Saldo 2013 del contributo di solidarietà del 3%, dovuto sul reddito complessivo IRPEF di importo superiore ai 300.000,00 euro lordi annui

Altre imposte sostitutive o addizionali che seguono gli stessi termini previsti per le imposte sui redditi;

IVA dovuta per l'adeguamento agli studi di settore (compresa l'eventuale maggiorazione del 3%);

Saldo 2013 e l'eventuale primo acconto 2014 delle imposte patrimoniali dovute da parte delle persone fisiche residenti che possiedono immobili e/o attività finanziarie all'estero (IVIE e/o IVAFE).

Versamento del Saldo Iva 2013 derivante dal Modello Unico 2014

I contribuenti, sia persone fisiche che soggetti diversi, che presentano la dichiarazione annuale IVA in sede di dichiarazione unificata con il modello UNICO 2014 possono effettuare il pagamento del saldo IVA per il 2013 entro il termine previsto per il versamento delle altre imposte dovute in base alla dichiarazione unificata stessa (es. IRPEF o IRES), maggiorando

le somme da versare degli interessi nella misura dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16.3.2014 e fino al 16.6.2014.

Se il versamento del saldo IVA viene ulteriormente differito rispetto al termine di pagamento senza interessi delle altre imposte derivanti dalla dichiarazione unificata, l'ulteriore maggiorazione dello 0,4% si applica sull'importo dovuto già maggiorato dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16.3.2014 e fino al 16.6.2014.

Esempio

Si ipotizzi il caso di un contribuente che decida di beneficiare della proroga e che versa il saldo IVA:

- → entro il 7.7.2014, in tal caso il versamento deve essere maggiorarto dell'1,2% (0,4% per i periodi 16.3 16.4, 16.4 16.5 e 16.5 16.6);
- → entro il 20.8.2014, il versamento deve essere maggiorato dell'1,2% per il differimento fino al 7.7.2014 e su tale maggiorazione dell'1,2% è dovuta l'ulteriore maggiorazione dello 0,4% per il differimento dal 8.7.2014 al 20.8.2014.

Versamento Dei Contributi Inps Di Artigiani, Commercianti E Professionisti

In relazione ai contribuenti che possono beneficiare della proroga in esame, i suddetti termini dell'7.7.2014 e del 20.8.2014 (con la maggiorazione dello 0,4%) si applicano anche al versamento del saldo per il 2013 e del primo acconto per il 2014 dei contributi dovuti da:

- → artigiani;
- → commercianti;
- → professionisti iscritti alle relative Gestioni separate dell'INPS.

Esempio

Secondo quanto era stato chiarito dalla ris. Agenzia delle Entrate 16.7.2007 n. 173, il differimento all'7.7.2014 (ovvero al 20.8.2014 con la maggiorazione dello 0,4%) si applica anche in relazione ai contributi INPS dovuti dai soci di srl, artigiane o commerciali:

- → interessate dalla proroga in esame;
- → ma che non applicano il regime di "trasparenza fiscale".

Infatti, poiché tali soci determinano l'ammontare dei contributi dovuti su un reddito "figurativo" proporzionale alla loro quota di partecipazione nella società, potranno procedere al versamento dei contributi solo successivamente alla scelta operata dalla società stessa in ordine all'adeguamento alle risultanze degli studi di settore. Tale proroga è però strettamente legata ai suddetti versamenti contributivi e non può estendersi ad altri importi dovuti (es. IRPEF e relative addizionali o imposte sostitutive) che non dipendono direttamente dal reddito dichiarato dalla società partecipata.

Versamento del diritto camerale

Oltre al versamento di Irpef, Ires, Irap, saldo Iva per i soggetti che presentano la dichiarazione in forma unificata, contributi previdenziali, acconto del 20% dell'imposta dovuta sui redditi a tassazione separata e imposte sostitutive, la proroga è applicabile anche al diritto CCIAA 2014, come ribadito dal Ministero dello Sviluppo economico nella Circolare 30.05.2011, n. 103161, nella quale viene esplicitato che il termine per il versamento del diritto annuale è legato al termine di versamento del primo acconto delle imposte sui redditi.

Versamenti esclusi dalla proroga

Sono **esclusi** dalla proroga in esame, in particolare, i versamenti riguardanti:

- → la **prima rata** dell'**IMU** e della **Tasi** (¹) dovuta per il 2014 la cui scadenza è quindi confermata al **16.6.2014**;
- → l'intero ammontare, ovvero la prima rata, dell'imposta sostitutiva del 2-4% dovuta per l'affrancamento delle partecipazioni non quotate e dei terreni posseduti all'1.1.2014, al di fuori dell'ambito d'impresa, in quanto la scadenza naturale per il versamento dell'imposta sostitutiva è fissata al 30.06 e non al 16 giugno. Scadenza che, dunque, rimane confermata all'30.06.2014.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse. Cordiali saluti

¹ Si ricorda a tale proposito che il 16 giugno 2014 scade il termine del versamento della prima rata Tasi per i Comuni che abbiano inviato e pubblicato sul portale del federalismo fiscale le delibere relative ad aliquote e detrazioni, rispettivamente entro il 23 e il 31 maggio 2014. La suddetta scadenza è, invece, prorogata al 16 ottobre 2014 nei Comuni che approveranno ed invieranno le delibere entro il 10 settembre (con pubblicazione entro il 18 settembre 2014) ovvero al 16 dicembre 2014, in un'unica soluzione, nei Comuni che non rispetteranno i termini indicati, applicando, in tale ultima ipotesi, l'aliquota di base dell'1 per mille.

Ad ogni modo, nel corso del question time dell'11 giugno 2014 in Commissione Finanze alla Camera, rispondendo all'interrogazione a risposta immediata n. 5/02955, il Ministero dell'Economia e delle finanze ha sottolineato che, considerata la situazione di incertezza normativa che caratterizza il meccanismo di versamento della prima rata TASI, in scadenza il 16 giugno 2014, possa trovare applicazione la norma dello Statuto dei diritti del contribuente in base alla quale non sono irrogate le sanzioni. Pertanto, si ritiene applicabile l'art. 10 comma 3 della L. 27 luglio 2000 n. 212, secondo il quale "le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria". Tale esimente non è nuova nel nostro sistema, essendo già stata accordata dall'Agenzia delle Entrate in altre occasioni (circ. 28 ottobre 2010 n. 54), ad esempio, nel caso di eventuali violazioni concernenti la compilazione dei modelli di comunicazione relativi all'obbligo di comunicazione telematica delle operazioni con operatori domiciliati in paradisi fiscali.